

DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Con l'ipotesi di CCNI sulla mobilità sottoscritta il 15 dicembre 2011 sono state apportate integrazioni e modifiche alle disposizioni relative al personale docente (art. 20), mentre sono rimaste sostanzialmente invariate le previsioni degli articoli 47 e 48 relativi al personale ATA.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2012/2013

- E' stata prevista, al comma 2, una specifica tutela per il personale docente coinvolto dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado nei casi di costituzione di nuovi istituti superiori (IIS) con organici distinti al posto di preesistenti istituti con organico unico.
- Nello stesso articolo, al comma 1, lettera C) è stato previsto che nei casi di cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria e attribuzione delle relative classi a più istituti, i docenti non soprannumerari della scuola soppressa possono scegliere in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria.
- Il nuovo comma 4 dello stesso articolo precisa con riferimento a tutte le fattispecie di dimensionamento, quanto era già previsto al punto II della lettera B, cioè che i docenti interessati possono comunque presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i perdenti posto.

PROPONIAMO DI SEGUITO LE SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 20 – PERSONALE DOCENTE E NEGLI ARTICOLI 47 E 48 – PERSONALE ATA DELL'IPOTESI DI CCNI SULLA MOBILITÀ 2012/2013



SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

UNIFICAZIONE

DI DUE O PIÙ CIRCOLI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI stesso o diverso comune (lettera B – I)

- ü Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi coinvolti.
- ü E' formulata un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione dei perdenti posto in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti.
- ü I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica derivante dal dimensionamento.

SINGOLI PLESSI O SCUOLE DELL'INFANZIA

CHE CONFLUISCONO IN ALTRO CIRCOLO O ISTITUTO COMPRENSIVO stesso o diverso comune (lettera B – II)

Scuola di confluenza

- ü I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola primaria o dell'infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo possono esercitare l'opzione per l'acquisizione della titolarità nella scuola di confluenza.
 - ! I docenti che non optano per l'assegnazione nella nuova scuola mantengono la titolarità posseduta se la scuola continua ad essere sede di organico, mentre diventano automaticamente soprannumerari se la scuola è soppressa.
- ü L'Ufficio territoriale sulla base dell'opzione e prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione della titolarità nelle scuole in cui sono confluiti i plessi.
- ü Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità.

Circolo/istituto che ha "ceduto" plessi o scuole dell'infanzia

- ü Nel circolo/istituto comprensivo che ha "ceduto" plessi di scuola primaria o dell'infanzia l'eventuale individuazione dei soprannumerari è effettuata sulla base della graduatoria interna che, ovviamente, comprende anche i docenti dei plessi ceduti che non hanno esercitato l'opzione per la scuola di confluenza.
- ü Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha "ceduto" i plessi è soppresso, i docenti che non hanno esercitato l'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, diventano automaticamente soprannumerari.
 - In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell'art. 7.



SCUOLA SECONDARIA

UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stesso grado ordine e tipo - stesso comune (Lettera A, punto I)

- ü Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti
- ü E' formulata un'unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell'individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti

Diverso ordine e tipo o diverso comune (Lettera A, punto II)

- ü Non si può realizzare un unico organico.
- ü Ciascuna scuola rimane sede di organico ed i docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

SUCCURSALI E/O CORSI

CHE CONFLUISCONO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stesso grado ordine e tipo e stesso comune (Lettera D)

- ü E' formulata un'unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell'individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento.
- ü L'Ufficio territoriale sulla base delle domande e della posizione di graduatoria, prima delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti che risultano non perdenti posto:
 - § con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità;
 - § in subordine sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamento.
- I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte nel dimensionamento.

Diverso ordine e tipo - Diverso comune (Lettera E, primo periodo)

- Ü Non si può realizzare un unico organico: le scuole, succursali, sezioni staccate e/o corsi di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicati in comuni diversi.
- ü I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell' individuazione dei perdenti posto.



SCUOLA SECONDARIA

CESSAZIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI A PIÙ ISTITUTI

Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune

(Lettera C)

- ü I docenti della scuola o sezione staccata, con organico autonomo soppressa, hanno titolo a transitare nella scuola di confluenza.
- ü E' formulata un'unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della quale sono individuati gli eventuali soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento.
- ü I docenti non soprannumerari della scuola soppressa possono scegliere in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria.
- ü L'Ufficio territoriale:
 - § prima delle operazioni di mobilità, in base all'ordine di graduatoria ed alla preferenza espressa
 - § assegna i docenti della scuola di cui é cessato il funzionamento e che non sono stati individuati come perdenti posto sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento.
- ü I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa che sono stati individuati soprannumerari sulla base della graduatoria unica, usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

Diverso ordine e tipo - Diverso comune

(Lettera E, primo periodo)

- ü Non si può realizzare un unico organico: le scuole, le succursali o le sezioni staccate di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicate in comuni diversi.
- ü I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.



SCUOLA SECONDARIA

CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON ATTRIBUZIONE

DELLE RELATIVE CLASSI AD UN ISTITUTO SITUATO IN <u>DIVERSO COMUNE</u>

(Lettera E, secondo periodo)

- ü I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che è stato chiuso possono esercitare opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza
 - ! Evidenziamo che in questo caso, a differenza delle situazioni esaminate nei precedenti punti C e D, le scuole di provenienza dei docenti situate in diverso comune vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico.
- ü L'USP, prima delle operazioni di mobilità, assegna i docenti della scuola chiusa sui posti disponibili della scuola di confluenza in base alle domande presentate e alla graduatoria dell'istituto di provenienza.
 - ! Il docente che non esercita l'opzione è automaticamente perdente posto
- ü I docenti delle scuole chiuse individuati soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro nell'istituto di confluenza. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SENZA ATTRIBUZIONE

DELLE RELATIVE CLASSI O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI (Lettera F)

- ü I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che viene chiuso sono individuati tutti soprannumerari e usufruiscono della precedenza per il rientro nell'istituto viciniore a quello di precedente titolarità.
 - ! In questo caso (fortunatamente infrequente), analogamente a quanto previsto nel secondo periodo della lettera E, le scuole di provenienza dei docenti vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico, mentre gli alunni sono "sparsi" nel territorio, non assegnati ad altro istituto.
- ü In mancanza di posti richiedibili nel distretto sub-comunale o nel Comune di precedente titolarità i docenti usufruiscono della precedenza per il rientro in un istituto del distretto sub-comunale o del Comune viciniore a quello di precedente titolarità.
- ü A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.



COSTITUZIONE DI ISTITUTI SUPERIORI (IIS) CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- ü Il nuovo co. 2 dell'art. 20 disciplina i casi di costituzione di istituti superiori (IIS) con organici distinti al posto di preesistenti istituti con organico unico, conseguenti alla trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, nei nuovi percorsi di studio previsti dal riordino del secondo ciclo di istruzione.
- ü In analogia a quanto previsto per i casi di dimensionamento, i docenti titolari nell'istituto originario possono essere assegnati dall'Ufficio territoriale sull'organico del nuovo percorso, prima delle operazioni di mobilità, in base alla preferenza espressa e all'ordine di graduatoria.
- ü I docenti che dopo le operazioni di assegnazione sono individuati come soprannumerari, hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.
- ! Di seguito evidenziamo i casi più frequenti di trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali in nuovi percorsi di studio, da cui consegue l'istituzione di IIS:
 - § ITIS + Liceo scientifico con opzione scienze applicate (organici distinti) in presenza un ITIS con sperimentazione liceo tecnologico (organico indistinto);
 - § ITIS + Istituto professionale (organici distinti) in presenza di indirizzi ante riforma di ordine diverso, ma a suo tempo attivati mantenendo l'organico indistinto;
 - § Liceo artistico derivante da precedente sperimentazione Leonardo + Istituto d'arte che mantiene in fase transitoria (ad esaurimento) le classi del vecchio ordinamento (organici distinti), al posto di un Istituto d'arte con organico indistinto

LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

 Ü Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento si applicano gli stessi criteri previsti per l'individuazione dei soprannumerari indicati negli articoli da 21 a 24 del CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e servizi – Allegato D – per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione dei soprannumerari

ATTENZIONE

ü Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le modalità contenute nell' articolo 20, possono comunque presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.



PERSONALE ATA

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Art. 47)

QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO

- ü I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluiscono in un'unica graduatoria finalizzata:
 - § all'assegnazione della titolarità in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento;
 - § all'individuazione di eventuali soprannumerari da trasferire d'ufficio.
- ü L'Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria unica, individua i soprannumerari in relazione ai posti complessivi che derivano dal dimensionamento e invita i DSGA perdenti posto a presentare domanda di trasferimento entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni successivi alla notifica del provvedimento.
- ü La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata in base alle precedenze dell'art. 7, comma 1, punti I), III), V) e VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
 - ! L'USP comunica agli interessati la graduatoria del "singolo dimensionamento" al fine di poter prendere visione della documentazione relativa (da richiedere entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali reclami (da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione).
- ü Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di una o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto è effettuata dall'USP prima delle operazioni di mobilità e delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 5 del CCNI (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) con le seguenti modalità:
 - I. Assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti posto all'istituzione scolastica (anche trasformata in comprensiva) di titolarità nell'anno in corso.
 - II. Successivamente l'USP procede all'assegnazione dei restanti DSGA non perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento".
 - ! Qualora non siano espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
- ü I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegato E.



PERSONALE ATA AREA A e B

(Art. 48)

QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO

- ü Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all'organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento.
- ü I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro:
 - § provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria;
 - § su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi;
 - § trasmettono copia della graduatoria all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
- ü Il personale interessato può presentare reclamo all'USP, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L'USP nei 10 giorni successivi, comunica l'esito del reclamo.
- ü L'USP, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento <u>assegna il personale non perdente posto</u> alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
 - I. assegnazione prioritaria del personale non perdente posto sui posti disponibili delle istituzioni scolastiche di titolarità nell'anno in corso (anche trasformate in comprensive).
 - II. successivamente tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata).
 - III. assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell'anno in corso.
- ü Infine, l'USP invita il personale individuato perdente posto a presentare domanda di trasferimento (operazione IV).
 - ! Tale personale usufruisce della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento in subordine rispetto al personale non perdente posto di cui al precedente punto III.
- ü Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità.